



COMUNE DI VICENZA

Il Sindaco

Prot. N°: 131408 del 20/11/2015

OGGETTO: ordinanza di divieto di vendita delle bevande alcoliche nell'attività commerciale "Divbo Store" di via Firenze n° 8/10

IL SINDACO

PREMESSO CHE nella zona di via Firenze da tempo si registrano situazioni di degrado urbano, legate sia all'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone sfaccendate, che li stazionano abitualmente, sia allo svolgimento di attività illecite legate allo spaccio di stupefacenti;

PRESO ATTO che questi soggetti formano capannelli, che intralciano il transito regolare dei pedoni sui marciapiedi, e talvolta, anche a causa di uno stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, sfociano in atteggiamenti di disturbo o molestia verso i passanti;

CONSIDERATO che, conseguentemente, giungono con sempre maggiore frequenza esposti, lamentele e chiamate da parte di cittadini preoccupati per la propria incolumità, che segnalano episodi di aggressività, comportamenti violenti e turbativi della sicurezza urbana, schiamazzi, molestie, degrado e disturbo della quiete pubblica, causati da queste aggregazioni di persone in stato di evidente alterazione psico - fisica;

PRESO ATTO che, di fatto, si è generata una minaccia concreta e attuale al concetto della stessa sicurezza urbana, e che le istanze dei residenti hanno come traccia comune l'apprensione che tali comportamenti ingenerano;

RILEVATO che, dai controlli effettuati dal Corpo di Polizia Locale nella zona, è risultata la presenza abituale di una decina di soggetti che, irregolarmente presenti nel territorio italiano e con numerosi precedenti penali, violano anche le norme del Regolamento di polizia urbana, in particolare quelle riguardanti il divieto di consumo di alcolici in luogo pubblico, come risulta dal rapporto del 29 settembre 2015;

CONSIDERATO che gli interventi effettuati dal personale di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, sia in orario diurno o serale/notturno, non hanno portato alla risoluzione delle problematiche di insicurezza generate nei cittadini da queste presenze;

PRESO ATTO che tali persone sono anche state segnalate alla Questura ai sensi dell'art. 54 c. 5 bis del D. Lgs. n° 267/2000, visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, per l'adozione di adeguati provvedimenti ;

CONSIDERATO che, dai controlli effettuati dalla Polizia Locale, è emerso che i soggetti summenzionati acquistano bevande alcoliche nel negozio "Divbo Store" di via Firenze n° 8/10, costantemente nell'arco della giornata e poi anche in orario tardo serale, che poi consumano in loco, come risulta anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza urbana;

RILEVATO che, nel periodo dall'1 gennaio al 31 ottobre 2015, la Polizia Locale ha eseguito complessivamente in viale Milano, via Torino e via Gorizia – tutte limitrofe a via Firenze - 400 interventi, contestando 45 violazioni al Regolamento comunale di Polizia urbana di cui 26 interventi in via Firenze, contestando anche 1 violazione per l'art. 688 C.P. (stato di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico) e 7 violazioni all'art. 72 ter del Regolamento di Polizia urbana (consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico);

PRESO ATTO altresì che la Polizia locale ha accertato in occasione degli interventi compiuti d'ufficio e/o su segnalazioni/richieste ricevute che lo stazionamento dei suddetti soggetti avviene nei pressi dell'esercizio di vicinato con vendita al dettaglio di prodotti alimentari "Divbo Store" di via





COMUNE DI VICENZA

Il Sindaco

Firenze n° 8, gestito dal signor Das Bapul, presso il quale risultato acquistate le bevande alcoliche che poi vengono nelle immediate vicinanze consumate;

CONSIDERATO che tale situazione nel tempo ha assunto proporzioni che necessita intervento ormai indifferibile;

RICORDATO che rientra tra i poteri di intervento del Sindaco favorire azioni che consentano di tutelare i diritti alla salute e alla pubblica quiete, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, intervenendo e contrastando il degrado e i fenomeni di violenza;

RICHIAMATO l'art. 6 c. 5 della LR n° 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", il quale stabilisce che in presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata e rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti può vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

RITENUTO opportuno intervenire in tal senso con un apposito provvedimento a tutela del pubblico interesse, allo scopo di evitare il ripetersi di fenomeni di violenza e degrado urbano;

RICHIAMATA la nota prot. n° 110248/2015 dell'8 ottobre 2015 di avvio del procedimento, notificata lo stesso giorno tramite pec, con cui è stata preannunciata l'intenzione dell'amministrazione di inibire la vendita delle bevande alcoliche evidenziando la possibilità di partecipazione al procedimento con deduzioni scritte;

VISTE le note prot. n° 112678/2015 del 12 e del 15 ottobre prot. n.113880/2015 dalle quali si evince che il titolare dell'esercizio di vendita alimentare DAS-BAPUL si è limitato ad affermare:

- 1) che le problematiche di ordine pubblico ricadono sul circondario della Stazione ferroviaria e sono indipendenti dal suo esercizio commerciale;
- 2) che l'acquisto di bevande alcoliche avviene presso altra rivendita sita in Viale Roma, acquisto al quale segue lo spostamento presso via Firenze e le vie circostanti;

CONSIDERATO che quanto dedotto non è stato provato e che comunque non smentisce i risultati dei controlli e degli interventi effettuati dalla polizia locale soprarchiamati, i quali tutti hanno evidenziato che gli episodi di degrado/molestie e di pregiudizio alla sicurezza pubblica sono stati ricondotti a persone che hanno acquistato bevande alcoliche presso la rivendita alimentare di Via Firenze per poi stazionare e bivaccare anche in stato di ubriachezza presso la stessa via e in quelle immediatamente circostanti di Viale Milano e Via Torino;

RILEVATA inoltre la contraddittorietà delle deduzioni che da un lato descrivono la limitazione della vendita di alcolici da parte del titolare come condizione che ha portato un miglioramento della sicurezza della zona, ma dall'altro riferiscono pure di episodi di aggressioni da parte di persone già alterate dall'uso di bevande alcoliche a carico dello stesso titolare dell'esercizio che pur ha ridotto la vendita di tali bevande;

VERIFICATO che le misure intermedie già utilizzate ovvero la telecamera installata all'angolo tra Viale Milano e Via Firenze nonché la presenza della polizia Locale e/o della polizia stradale compatibilmente con le esigenze di servizio sul territorio comunale non hanno attenuato la situazione di degrado che continua a manifestarsi; un recente ennesimo episodio è stato rilevato dalla Questura in data 31/10/2015;

RITENUTO per quanto sopra di non poter accogliere le deduzioni scritte del titolare dell'esercizio di rivendita alimentare di Via Firenze, dal momento che:

- è stato accertato che i problemi di ordine pubblico della zona di via Firenze non sono occasionali, ma continuativi e ripetuti pure nell'arco della giornata;
- il punto di ritrovo dei suddetti soggetti sfaccendati e pericolosi rimane di fronte al negozio "Divbo Store" di via Firenze n° 8/10, dove consumano sul posto le bevande alcoliche lì acquistate, sia durante il giorno che in orario notturno, come testimoniano anche le immagini del sistema di videosorveglianza urbana;





COMUNE DI VICENZA

Il Sindaco

- il gestore stesso ha dichiarato che la situazione nella zona è migliorata, da quando ha smesso di vendere alcolici a soggetti sospetti o già in stato di alterazione, confermando il nesso esistente tra la vendita di dette bevande e gli episodi di degrado nella zona immediatamente adiacente;

RILEVATO che i precedenti analoghi provvedimenti già adottati dall'amministrazione per le vie Gorizia e Btg. Monte Berico hanno ottenuto rilevanti benefici, in termini di maggiore vivibilità della zona;

VISTI:

- il D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la LR n° 29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e ss.mm.ii.;

FA DIVIETO

al signor DAS BAPUL, in qualità di legale rappresentante della società "Divbo Store Snc di Das Bapul & C.", gestore dell'esercizio di vicinato "Divbo Store" di via Firenze n° 8, in premessa meglio generalizzato, DI VENDERE BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE, A PARTIRE DALLE ORE 00.00 E FINO ALLE ORE 24 PER 30 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA;

INVITA

l'intera popolazione, nonché tutti i gestori di pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali nella zona a collaborare, segnalando alle forze dell'ordine la presenza di comportamenti contrari alla legge e a quanto disposto dalla presente ordinanza, al fine di assicurarne adeguata attuazione ed efficacia;

AVVISA

che l'inottemperanza al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 32 c. 8 della L.R. n° 29/2007 e dall'art. 17/bis c. 3 del R.D. 773/1931 e successive modificazioni e integrazioni;

INCARICA

il Corpo di Polizia Locale di accertarne l'esecuzione;

DISPONE

che questa ordinanza sia affissa per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale, sia diffusa mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale ed entri in vigore dalla data di notifica;

INVIA

copia:

- al signor Das Bapul, legale rappresentante della società "Divbo Store Snc di Das Bapul & C.", gestore dell'esercizio di vicinato "Divbo Store" di via Firenze n° 8/10;
- Alla Prefettura di Vicenza;



3

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

Palazzo Trissino Baston - Corso A. Palladio n° 98 - Centralino: Tel. 0444.221111 - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
Il Sindaco

- Alla Questura di Vicenza, Divisione Polizia Amministrativa;
- Alla Questura di Vicenza, Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico;
- Al Comando provinciale dei Carabinieri, Nucleo operativo Radiomobile;
- Alla Guardia di Finanza, Comando provinciale;
- Al Corpo di Polizia Locale;
- Alla Segreteria generale per la pubblicazione all'Albo pretorio.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 e seguenti del D. Lgs. n° 104 del 2 luglio 2010;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR n° 1199 del 24 novembre 1971;

dalla data di notifica.

Vicenza, 20/11/2015

IL SINDACO
Achille Variati



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

Palazzo Trissino Baston - Corso A. Palladio n° 98 - Centralino: Tel. 0444.221111 - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241